Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 aprile 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 10 APRILE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Comune di Savona:** Obbligazioni « Prestito civico 5 % - emissione 1919 », sorteggiate il 20 marzo 1967. — **Officine Viberti Torino, società per azioni:** Obbligazioni 7 % - 1957 sorteggiate il 23 marzo 1967. — **Società Italiana per il gas, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1967. — **Schreder Tonini, società per azioni, in San Gillio Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1967. — **Techint - Compagnia Tecnica Internazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1967. — **Decox di Dotti & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1967. — **« Fratelli Galtarossa », società per azioni, in Milano:** Estrazione anticipata di obbligazioni avvenuta il 30 marzo 1967. — **« Immobiliare TIS », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1967. — **« Immobiliare Procida 3 », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1967. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1967. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1967. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1967. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1967. — **Allevamenti Zootecnici Garzigliana, società per azioni, in Garzigliana (Pinerolo):** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1967. — **« Rivoira », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1967. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riunite:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1967. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni E.N.I. 1964 6 % sorteggiate il 5 aprile 1967. — **Cartiera Italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 aprile 1967.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 marzo 1967, n. 160.

Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 la libera Università degli studi di Lecce è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi di Lecce è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di scienze matematiche, fisiche e naturali (limitatamente ai corsi di laurea in matematica ed in fisica).

I corsi di laurea in matematica e in fisica cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1966-67 col 1° anno di corso; negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente all'Università di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000.

Art. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia e del comune di Lecce all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

Il commissario di cui all'articolo 10 provvederà entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Università.

Art. 5.

All'Università di Lecce è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

I posti previsti sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

Art. 6.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università di Lecce ed il Consorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla tabella *A* del precedente articolo 5 per le Facoltà di lettere e filosofia e di magistero.

I 21 posti di professore di ruolo per le Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla tabella *A* saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'Università libera, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante della summenzionata Università è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale delle biblioteche dell'Università medesima è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nella carriera direttiva e di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il personale assistente ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonchè dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando, esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta ai fini della progressione giuridica.

Art. 8.

Il personale non di ruolo non insegnante in servizio nell'Università libera di Lecce, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1° novembre 1966, nella categoria d'impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitate le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Università libera di Lecce, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 apri-

le 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'amministrazione provvisoria dell'Università è affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Lo statuto dell'Università statale di Lecce sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1966-67.

Art. 12.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate da tre appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facoltà di cui all'articolo 2 saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorchè alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà, con le stesse modalità e la stessa durata indicate dal presente articolo.

Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, per quanto riguarda il contributo di funzionamento annuo di cui al precedente articolo 3; con gli stanziamenti degli articoli 26 e 27 della citata legge di finanziamento, rispettivamente, per la spesa occorrente per i nuovi posti di assistente universitario di ruolo, per gli incarichi di insegnamento e per i nuovi posti di personale non insegnante di cui al precedente articolo 5.

TABELLA *A*

	Numero dei posti
Ruolo organico professori universitari	
Facoltà lettere e filosofia	5
Facoltà magistero	4
Facoltà scienze	12
Totale	21

	Numero dei posti
Ruolo organico personale assistente	
Facoltà lettere e filosofia	5
Facoltà magistero	4
Facoltà scienze	24
Totale	33

	Numero dei posti
Ruolo organico delle segreterie universitarie	
a) I) Carriera direttiva uffici amministrativi:	
Direttore amministrativo	1
Direttore di sezione	1
Consigliere di I classe / Consigliere di II classe / Consigliere di III classe	1
II) Carriera direttiva personale bibliotecario:	
Bibliotecario di 3ª classe / Bibliotecario aggiunto / Vice bibliotecario	1
b) Carriera di concetto del personale di ragioneria:	
Ragioniere / Ragioniere aggiunto / Vice ragioniere	2
c) I) Carriera di concetto personale amministrativo:	
Segretario / Segretario aggiunto / Vice segretario	4
II) Carriera di concetto addetti bibliotecari:	
Aiuto bibliotecario / Aiuto bibliotecario aggiunto / Aiuto vice bibliotecario	2
d) Carriera esecutiva:	
Primo archivista	1
Archivista / Applicato / Applicato aggiunto	6
Totale	19

	Numero dei posti
Ruolo organico degli ausiliari	
Carriera ausiliaria:	
Custode, bidello, usciere I classe / Custode, bidello, usciere II classe / Custode, bidello, usciere III classe	8

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 marzo 1967, n. **161**.
Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », ai fini di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Al « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali » affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

a) al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali »;

b) al « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali »;

c) al « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali »;

d) al Fondo « Cassa mutua malattia lavoratori portuali », gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;

e) al « Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali »;

f) al « Fondo assistenza malattia ai pensionati ».

Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni.

Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sarà espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Col Fondo si provvede:

a) al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie e per festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto.

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate — con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative — retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il periodo dal 1° gennaio 1955 alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà provveduto — con gli stessi criteri di cui al comma precedente e per il periodo globale — con determinazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

e) a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali;

f) al pagamento alle Compagnie ed ai Gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;

g) ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali.

Art. 4.

L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue:

a) dal Ministro per la marina mercantile che lo presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato;

b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonchè degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

f) da otto rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

g) dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro per la marina mercantile, con proprio decreto, nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

Art. 5.

Sono compiti del Comitato:

a) fissare le modalità di versamento dei contributi dovuti al Fondo dalle compagnie e dai gruppi portuali;

b) determinare i titoli, la misura e le forme delle prestazioni del Fondo alle compagnie ed ai gruppi portuali;

c) deliberare sulle spese di gestione e su eventuali particolari investimenti delle disponibilità del Fondo;

d) stabilire le norme contabili e amministrative per la gestione del Fondo;

e) approvare il rendiconto annuale della gestione;

f) provvedere a tutto quanto rientra nei compiti istitutivi del Fondo.

Art. 6.

Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per la marina mercantile, e due dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri supplenti sono nominati dal Ministro per la marina mercantile; uno di essi, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative.

La Presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro per il tesoro.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 7.

Sono soppressi i « Fondi » indicati nell'articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al nuovo « Fondo » di cui all'articolo 1, secondo le gestioni di pertinenza.

Art. 8.

In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori portuali di cui allo articolo 110 del Codice della navigazione ed all'articolo 194 del relativo regolamento di attuazione, nonchè per i lavoratori appartenenti ad altre categorie operanti nei porti assistite — alla data di entrata in vigore della presente legge — dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova, dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona e dalla Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie — dalla data di entrata in vigore della presente legge — si avvale delle Casse stesse ai fini delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Le Casse di cui al precedente comma continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per le prestazioni integrative e migliorative del trattamento di assicurazione obbligatoria generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Per i lavoratori indicati al primo comma del presente articolo le Compagnie portuali di Genova, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini di calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto *d*) del precedente articolo 3.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse indicate nel primo comma del presente articolo saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Casse saranno assistite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati.

In tale convenzione la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare a ciascuna delle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto è determinata sulla base dei costi sopportati dall'Istituto medesimo per l'assistenza di malattia ai lavoratori del settore dell'industria.

Detta somma globale non potrà comunque superare il gettito complessivo dei contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, afferenti alla gestione di malattia dei lavoratori di cui al precedente primo comma.

Alla fine di ciascun anno, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile — sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative — potrà determinare, con proprio decreto, in relazione alle risultanze di gestione delle singole Casse, la somma da versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da parte delle Casse stesse, a titolo di partecipazione alla mutualità generale.

La convenzione di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1967

SARAGAT

MORO — NATALI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 aprile 1967, n. 162.

Modifica dell'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è modificato come segue:

« Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

" Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.

Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purchè esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamene, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'articolo 23 „ ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1967.

Ricostituzione del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1967-1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1961 Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964, registro n. 3 Sanità, foglio n. 310, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1964-1966, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Visti i propri decreti 27 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1965, registro n. 1 Sanità, foglio n. 246; 25 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 3 Sanità, foglio n. 306; 26 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1965, registro n. 3 Sanità, foglio n. 325; 12 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1965, registro n. 5 Sanità, foglio n. 104, con i quali sono stati sostituiti alcuni componenti del Consiglio;

Visti i propri decreti 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1964, registro n. 6 Sanità, foglio n. 11; 27 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1965, registro n. 5 Sanità, foglio n. 127; 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1965, registro n. 8 Sanità, foglio n. 306, con i quali sono state apportate alcune modificazioni all'assegnazione dei componenti alle sezioni del Consiglio;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti del Consesso per il triennio 1967-1969, nonchè alla ripartizione delle competenze per materia tra le singole sezioni e all'assegnazione dei componenti alle medesime;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1967-1969 i signori:

Aru prof. dott. Luigi, giureconsulto;

Jadevaia ten. gen. medico Francesco, direttore generale della sanità militare, designato dal Ministero della difesa;

Polizzi di Sorrentino magg. gen. veterinario Alessandro, ufficiale generale designato dal Ministero della difesa;

Spanò dott. Guido, direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Giannattasio dott. Carlo, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Polini dott. Roberto, designato dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

Scrocca prof. dott. Pasquale, designato dal Ministero della marina mercantile;

Accardo prof. dott. Salvatore, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

de Meo prof. dott. Giuseppe, designato dall'Istituto centrale di statistica;

Checcacci prof. dott. Luigi, Del Vecchio prof. dottore Vittorio, Giovanardi prof. dott. Augusto, Seppilli prof. dott. Alessandro, professori universitari in Igiene e Medicina preventiva;

Bossa prof. dott. Guido e Beretta Anguissola professore dott. Alessandro, professori universitari in Medicina generale;

Biocca prof. dott. Ettore, professore universitario in Parassitologia;

Bergami prof. dott. Gino, professore universitario in Fisiologia;

Solarino prof. dott. Giuseppe, professore universitario in Patologia generale;

Valdoni prof. dott. Pietro, professore universitario in Chirurgia;

Murano prof. dott. Giulio, professore universitario in Pediatria;

Casula prof. dott. Duilio, professore universitario in Medicina del lavoro;

Monaldi sen. prof. dott. Vincenzo, professore universitario in Tisiologia;

Gozzano prof. dott. Mario, professore universitario in Neuro-psichiatria;

Comel prof. dott. Marcello, professore universitario in Dermosifilopatia;

Tesauro prof. dott. Giuseppe, professore universitario in Ostetricia e ginecologia;

Romanzi prof. dott. Carmine, professore universitario in Virologia;

Turano prof. dott. Luigi, professore universitario in Radiologia e Radiobiologia;

Messini prof. dott. Mariano, professore universitario in Idroclimatologia;

Bietti prof. dott. Giambattista, professore universitario in Oculistica;

Siliprandi prof. dott. Noris, professore universitario in Chimica;

Tappi prof. dott. Guido, professore universitario in Chimica farmaceutica;

Di Mattei prof. dott. Pietro, professore universitario in Farmacologia;

Masoero prof. dott. Prospero, Giolitti prof. dott. Giovanni, Bianchi prof. dott. Carlo Maria, professori universitari in Medicina veterinaria particolarmente esperti in Igiene veterinaria e Zooprofilassi;

Maccolini prof. dott. Roberto e Suzzi Valli prof. dottore Enea, ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

Collevati avv. Raffaello e Lanni avv. Diodato, presidenti di Amministrazione ospedaliera;

Massani prof. dott. Mario, direttore sanitario di ospedale di 1ª categoria;

Poppi prof. dott. Arrigo, primario di ospedale di 1ª categoria;

Ansalone dott. Francesco, medico condotto;

Perrino sen. dott. Antonio Vito, farmacista esercente;

Asdrubali prof. dott. Mario, direttore di mattatoio comunale;

Avolio De Martino prof. dott. Gastone e Evangelisti prof. dott. Giuseppe, professori universitari in Ingegneria sanitaria;

Donzelli ing. Carlo e Vinciguerra ing. Francesco, ingegneri esperti in costruzioni ospedaliere;

Gaeta prof. dott. Antonino Pio, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Sansone sen. avv. Luigi Renato, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Reale prof. dott. Lorio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Cannavò prof. dott. Letterio, Ferolla prof. dott. Stelio, Bruni dott. Gian Carlo, Gueli dott. Ignazio, Mazzetti prof. dott. Giuseppe, benemeriti nel campo della Sanità pubblica;

Art. 2.

Le competenze per materia delle singole sezioni e l'assegnazione dei membri alle medesime è stabilita come segue:

SEZIONE I

Competenze: Affari generali - Malattie infettive e diffusive dell'uomo - Malattie sociali - Medicina del lavoro - Assistenza materna e infantile - Problemi igienico-sanitari della scuola - Opere parascolastiche - Igiene mentale - Problemi sanitari delle attività sportive - Educazione sanitaria della popolazione - Sostanze alimentari e bevande - Domande di attestato di privative industriali concernenti bevande e commestibili.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; il ragioniere generale dello Stato; il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il capo dell'Ispettorato medico del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il direttore del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato; il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il presidente dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia; il presidente della Croce Rossa Italiana;

Aru prof. dott. Luigi; Checcacci prof. dott. Luigi; Del Vecchio prof. dott. Vittorio; Giovanardi prof. dottor Augusto; Seppilli prof. dott. Alessandro; Bietti prof. dott. Giambattista; Biocca prof. dott. Ettore; Bossa prof. dott. Guido; Beretta Anguissola prof. dottor Alessandro; Comel prof. dott. Marcello; Murano prof. dott. Giulio; Solarino prof. dott. Giuseppe; Gozzano prof. dott. Mario; Bianchi prof. dott. Carlo Maria; Bergami prof. dott. Gino; Casula prof. dott. Duilio; Monaldi sen. prof. dott. Vincenzo; Romanzi prof. dottor Carmine; Tesauro prof. dott. Giuseppe; Turano prof. dott. Luigi; Sizzu Valli prof. dott. Enea; Accardo prof. dott. Salvatore; de Meo prof. dott. Giuseppe; Jadevaja ten. gen. medico Francesco; Polizzi di Sorrentino magg. gen. vet. Alessandro; Polini dott. Roberto; Scrocca prof. dott. Pasquale; Giannattasio dott. Carlo; Sansone sen. avv. Luigi Renato; Gaeta prof. dott. Antonino Pio; Reale prof. dott. Lorio; Ferolla prof. dottor Stelio; Mazzetti prof. dott. Giuseppe; Gueli dottor Ignazio; Cannavò prof. dott. Letterio; Siliprandi professore dott. Noris; Giolitti prof. dott. Giovanni; Ansalone dott. Francesco;

SEZIONE II

Competenze: Opere igieniche - Igiene dell'ambiente.

Membri: Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il ragioniere generale dello Stato;

Aru prof. dott. Luigi; Del Vecchio prof. dott. Vittorio; Giovanardi prof. dott. Augusto; Seppilli profes-

sore dott. Alessandro; Asdrubali prof. dott. Mario; Avolio De Martino prof. dott. Gastone; Evangelisti professore dott. Giuseppe; Romanzi prof. dott. Carmine; Maccolini prof. dott. Roberto; Casula prof. dott. Duilio; Spanò dott. Guido; Mazzetti prof. dott. Giuseppe; Siliprandi prof. dott. Noris; Biocca prof. dott. Ettore; Poppi prof. dott. Arrigo; Solarino prof. dott. Giuseppe; Turano prof. dott. Luigi; Polini dott. Roberto; Bruni dott. Gian Carlo.

SEZIONE III

Competenze: Ospedali e case di cura Assistenza sanitaria - Disciplina delle professioni, delle arti e di attività soggette a vigilanza sanitaria.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione; il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti italiani; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani; il presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche; il presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia; il presidente della Croce Rossa Italiana;

Aru prof. dott. Luigi; Tesauro prof. dott. Giuseppe; Beretta Anguissola prof. dott. Alessandro; Checcacci prof. dott. Luigi; Del Vecchio prof. dott. Vittorio; Giovanardi prof. dott. Augusto; Seppilli prof. dott. Alessandro; Collevati avv. Raffaello; Lanni avv. Diodato; Donzelli ing. Carlo; Vinciguerra ing. Francesco; Valdoni prof. dott. Pietro; Gozzano prof. dott. Mario; Monaldi sen. prof. dott. Vincenzo; Massani prof. dott. Mario; Poppi prof. dott. Arrigo; Perrino sen. dott. Antonio Vito; Ansalone dott. Francesco; Accardo prof. dottor Salvatore; Spanò dott. Guido; Sansone sen. avv. Luigi Renato; Gaeta prof. dott. Antonino Pio; Reale prof. dottor Lorio; Ferolla prof. dott. Stelio; Cannavò professore dott. Letterio; Mazzetti prof. dott. Giuseppe; Murano prof. dott. Giulio; Turano prof. dott. Luigi; Romanzi prof. dott. Carmine; Gueli dott. Ignazio.

SEZIONE IV

Competenze: Produzione e commercio medicinali - Presidi medico-chirurgici ed assimilati - Stupefacenti - Acque minerali Stabilimenti termali ed idroterapici - Terapia fisica Medicina nucleare.

Membri: Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti italiani;

Aru prof. dott. Luigi; Bietti prof. dott. Giambattista; Bossa prof. dott. Guido; Murano prof. dott. Giulio; Solarino prof. dott. Giuseppe; Di Mattei professore dott. Pietro; Giovanardi prof. dott. Augusto; Gozzano prof. dott. Mario; Messini prof. dott. Mariano; Bergami prof. dott. Gino; Monaldi sen. prof. dott. Vincenzo; Siliprandi prof. dott. Noris; Tappi prof. dottor Guido; Romanzi prof. dott. Carmine; Tesauro professore dott. Giuseppe; Turano prof. dott. Luigi; Valdoni prof. dott. Pietro; Maccolini prof. dott. Roberto; Poppi prof. dott. Arrigo; Masoero prof. dott. Prospero; Polini dott. Roberto; Reale prof. dott. Lorio; Beretta Anguissola prof. dott. Alessandro; Ferolla prof. dott. Stelio; Perrino sen. dott. Antonio Vito; Bruni dott. Gian Carlo.

SEZIONE V

Competenze: Malattie infettive e diffusive degli animali Igiene veterinaria - Alimenti di origine animale e medicamenti per uso veterinario - Attività soggette a vigilanza veterinaria.

Membri: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani;

Aru prof. dott. Luigi; Masoero prof. dott. Prospero; Giolitti prof. dott. Giovanni; Bianchi prof. dott. Carlo Maria; Asdrubali prof. dott. Mario; Di Mattei professore dott. Pietro; Bergami prof. dott. Gino; Seppilli prof. dott. Alessandro; Spanò dott. Guido; Polizzi di Sorrentino magg. gen. veter. Alessandro.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1967
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 122

(3614)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari la valutazione in contanti del valore della mensa aziendale corrisposta ai lavoratori delle imprese industriali della provincia di Salerno è determinato nella misura giornaliera di L. 35 con decorrenza dal 1° luglio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari la valutazione in contanti del valore del vitto o generi sostitutivi e dell'alloggio corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali della provincia di Lecce, è determinato come segue:

Vitto: L. 350 al giorno;
Alloggio: L. 150 al giorno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(3583)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie della provincia di Foggia, è determinato come segue:

Un piatto: L. 30;
Due piatti: L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(3587)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provinica di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie della provincia di Siracusa, è determinato come segue:

Un piatto: L. 50;
Due piatti: L. 85.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, commerciali e agricole della provincia di Verona, è determinato come segue:

primo piatto: L. 35;
secondo piatto: L. 30.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie della provincia di Ragusa, è determinato come segue:

Per ogni giornata di somministrazione di un pasto completo: L. 80.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Frosinone, è determinato come segue e dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto:

Primo piatto: L. 35.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3586)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore del vitto e dell'alloggio corrisposti in provincia di Trento ai lavoratori dipendenti dalle imprese di tutte le categorie, è determinato come segue:

vitto: L. 10.500 mensili (due pasti giornalieri a lire 175 ciascuno);
alloggio: L. 1.500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3739)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile Bittese », con sede in Bitti (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1967 la Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile Bittese », con sede in Bitti (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 11 marzo 1961, rep. 1050, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nelle persona del rag. Calvisi Ciriaco.

(3595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1967, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Nardodipace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.832.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.994.722, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.417.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3628)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.277 863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3629)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.695.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3630)

Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di San Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3631)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.599.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3632)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.593.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3633

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.892.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3634)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.735.091, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3636)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.282.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3635)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.223.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3637)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.415.772, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3638)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.436.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3639)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.671.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3640)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.052.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3642)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.570.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3641)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.132.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.815.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.764.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.035.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3646)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.073.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3647)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.404.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3648)

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Belmonte del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.406.312 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3653)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.511.325 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3649)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.656.719 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3650)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.791.259 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3651)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.028.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3652)

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Capracotta (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.903.474 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3654)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3655)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Carpignano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.341.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3659)

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.952.871 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3656)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.033.613 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3657)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.608.365 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3658)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.093.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3660

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.972.613 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3661)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.029.543 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3662)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 aprile 1966.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1966, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 7 aprile 1966;

Vista l'istanza in data 4 marzo 1967, con la quale il presidente di sezione dott. Vincenzo Di Franco ha chiesto di essere esonerato, per ragioni di salute, dall'incarico di presidente della Commissione stessa;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del dottor Di Franco in seno alla Commissione di cui trattasi;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Fernando Chiesa è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 7 aprile 1966, in sostituzione del presidente di sezione della Corte dei conti dott. Vincenzo Di Franco.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1967
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 179

(3778)

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 aprile 1966.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1966, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto, e quello in data 10 marzo 1967, con il quale il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Fernando Chiesa è stato nominato presidente della Commissione medesima in sostituzione del presidente di sezione della Corte dei conti dottor Vincenzo Di Franco;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese e tedesco) prevista dal programma di esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di tre docenti per le lingue medesime;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 8 marzo 1967, n. 122836;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 aprile 1966, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Calà prof. Maria, per la lingua tedesca;
Bolotta prof. Annunziata n. Cuccurullo, per la lingua francese;
Brusa La Porta prof. Maria, per la lingua inglese.

Spetta ai sopraindicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1967
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 182

(3777)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a nove posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 20 ottobre 1965.

Nella dispensa n. 10 del 1-31 ottobre 1966, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1966, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 156, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a nove posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 20 ottobre 1965.

(3726)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a sette posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 2 agosto 1965.

Nella dispensa n. 10 del 1-31 ottobre 1966, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 23 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1966, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 161, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a sette posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 2 agosto 1965.

(3727)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 novembre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sciacca;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sciacca, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiduccia dott. Benedetto	punti	84,83	su 132
2. Ferruzza dott. Antonino	»	77,57	»
3. Campese dott. Dario, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	77,27	»
4. Milazzo dott. Andrea	»	77,27	»
5. Piccoli dott. Bruno	»	76,27	»
6. Rava dott. Beniamino	»	75,92	»
7. Fiorica dott. Alfonso	»	75,50	»
8. Verga dott. Vincenzo	»	75,16	»
9. Rebonato Rinaldo	»	75 —	»
10. Coverlizza dott. Mario	»	74,72	»
11. Scalia dott. Benedetto	»	74,36	»
12. Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
13. Mancini dott. Rocco	»	74 —	»
14. Pace dott. Domenico	»	73,95	»
15. Scalia Gioacchino	»	73,66	»
16. D'Alessandria dott. Giuseppe	»	73,55	»
17. Finarelli dott. Arnaldo	»	73,42	»
18. Pittà dott. Giuseppe	»	72,96	»
19. Gioia dott. Giacomo	»	72,47	»
20. Vernuccio dott. Giovanni	»	72,35	»
21. Casale dott. Umberto	»	72,22	»
22. Vivaldi dott. Sebastiano	»	72,10	»
23. Cusumano dott. Lorenzo	»	71,10	»
24. Palazzotto dott. Calogero	»	70,45	»
25. Bonini Celso	»	69,95	»
26. Cavalieri dott. Leovigildo	»	69,57	»
27. Geraci dott. Vincenzo	»	68,92	»
28. Gasponi Vittorio	»	67,10	»
29. Flacco Fioravante	»	66,24	»
30. Pellei Athos	»	65,66	»
31. Salerno dott. Vincenzo	»	62,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3520)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica (Forlì).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 novembre 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica (Forlì);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica, nell'ordine appresso indicato:

1. Gracili dott. Rino	punti	86,50	su 132
2. Ruggeri dott. Angelantonio	»	79,95	»
3. Caruso dott. Antonio	»	79,58	»
4. Zingaretti dott. Vincenzo	»	77,63	»
5. Dell'Isola dott. Erasmo	»	76,43	»
6. Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
7. Piccoli dott. Bruno	»	76,27	»
8. Russomanno dott. Guido	»	76,10	»
9. Rava dott. Beniamino	»	75,92	»
10. Fuscà dott. Cesare	»	75,78	»
11. Fedele dott. Antonino	»	75,50	»
12. Rocchi dott. Carlo	»	75,36	»
13. Palmieri dott. Lazzaro G.	»	75,23	»
14. Coverlizza dott. Mario	»	74,72	»
15. Magli Francesco	»	74,50	»
16. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,42	»
17. Scalia dott. Benedetto	»	74,36	»
18. Verga dott. Vincenzo	»	74,16	»
19. Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
20. Rebonato Rinaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74 —	»
21. Mancini dott. Rocco	»	74 —	»
22. Pace dott. Domenico	»	73,95	»
23. De Palma dott. Luigi	»	73,90	»
24. Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
25. Pittà dott. Giuseppe	»	72,96	»
26. Gioia dott. Giacomo	»	72,47	»
27. Vernuccio dott. Giovanni	»	72,35	»
28. Casale dott. Umberto	»	72,22	»
29. Petronio Bartolomeo	»	72 —	»
30. Bartelloni dott. Manlio	»	71,86	»
31. Cusumano dott. Lorenzo	»	71,10	»
32. Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
33. Bonini Celso	»	69,95	»
34. Battaglia Amedeo	»	69,35	»
35. Geraci dott. Vincenzo	»	68,92	»
36. Bartolomei Adelmo	»	68,87	»
37. Marcozzi Pietro	»	68 —	»
38. Gasponi Vittorio	»	67,10	»
39. Flacco Fioravante	»	66,24	»
40. Rollone Eusebio	»	64,50	»
41. Salerno dott. Vincenzo	»	62,23	»
42. Putzu dott. Antonino	»	58,32	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3610)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.